



COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 del Consiglio Comunale

Oggetto: **RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 29 DI DATA 22.12.2021**

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:45, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Villaci Pierangelo	Presente
Cresta Emilio	Presente
Benedetti Grazia	Presente
Dallagiacomina Martina	Assente
Rossi Maria	Presente
Andreatta Franco	Presente
Mattevi Giorgio	Presente
Andreatta Giovanni	Presente
Zampedri Manuela	Presente
Mattevi Nicoletta	Presente
Mattevi Luigi	Presente
Nicolodelli Andrea	Assente
Villotti Lorenza	Presente
Benedetti Ivano	Presente
Bazzanella Fabio	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. LAZZAROTTO ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 29 DI DATA 22.12.2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art.23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Con deliberazione n. 20 del 02.10.2017 il Consiglio comunale di Segonzano ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016.

Preso atto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che al comma 1 prevede che "... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.", precisando al comma 3 che tale provvedimento sia adottato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate.

Vista quindi, in attuazione, delle disposizioni sopra citate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2017, ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.12.2021 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica, triennale, delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2020 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e contestualmente deliberando:

1. *[omissis]*
2. *che nelle partecipazioni dirette, conseguentemente alle nuove disposizioni della legge sul turismo ai sensi della L.P. n 8/2020, è prevista la messa in liquidazione al 31.12.2021 della diretta Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Scrl;*
3. *che per l'effetto di quanto indicato nel punto precedente, viene disposta la dismissione delle partecipazioni indirette: Sviluppo Turistico Grumes S.r.l. e Ice Rink Pinè S.r.l. essendo l'Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Scrl, società tramite per il possesso delle indirette elencate;*
4. *[omissis]*
5. *la dismissione tramite Cessione/Alienazione della partecipazione indiretta nella società Cassa Rurale di Trento BCC, come indicato dalla società tramite Consorzio dei Comuni Trentini.*

[omissis]

Ritenuto quindi, come previsto dall'articolo 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, di approvare la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Segonzano di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 22.12.2021 e di non provvedere all'adozione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale attribuisce, per gli Enti della Provincia di Trento, carattere facoltativo.

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- il Regolamento di Organizzazione e controllo sugli atti approvato con delibera consiliare n.24 dd 25/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 31.05.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione giunta n. 61 di data 29.06.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2022.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185, comma 1, , della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria ai sensi dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto, con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che prevede la ricognizione delle partecipazioni societarie con cadenza triennale e successivo aggiornamento annuale facoltativo entro il termine del 31 dicembre 2022;
2. di esercitare la facoltà prevista dalle norme citate al punto 1. del presente provvedimento e di procedere a relazionare in merito al programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.12.2021;
3. di approvare la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Segonzano di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 22.12.2021, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto sopra richiamato;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei conti;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 13-12-2022

Il responsabile della struttura competente
f.to LAZZAROTTO ROBERTO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-12-2022

Il responsabile del servizio
f.to Pobric Elvira

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 27-12-2022 fino al 06-01-2023 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 06-01-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZAROTTO ROBERTO

